



DECRETO N. 932 DEL 12/09/2018

OGGETTO: Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/2021 per il rilascio della qualifica professionale con sperimentazione del sistema di formazione duale (DGR n.2029 del 6/12/2017 e DGR n.2030 del 6/12/2017) e percorsi di quarto anno di IeFP, finalizzati al rilascio di diplomi professionali con sperimentazione del sistema di formazione duale (DGR 509/2018). Modifica numero minimo allievi per avvio in deroga dei percorsi di primo anno.

Precisazioni in merito al numero minimo degli allievi formati nei percorsi di quarto anno di cui alla DGR 509/2018 e al numero minimo allievi negli interventi riferiti alle lavorazioni del legno previsti nella DGR 822/2018.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento modifica il numero minimo di allievi necessario per avviare in deroga i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il triennio 2018/2021 con sperimentazione del sistema di formazione duale, al fine di uniformarlo a quanto già previsto per i percorsi IeFP da realizzare in modalità ordinaria per lo stesso triennio. Viene precisato altresì il numero minimo degli allievi formati nei percorsi di quarto anno di cui alla DGR 509/2018 e al numero minimo allievi negli interventi riferiti alle lavorazioni del legno previsti nella DGR 822/2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Premesso che:

- con DGR n. 2029 del 06/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso e la Direttiva per la presentazione di progetti per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nel triennio 2018/2021;
- con Decreto della Direzione Formazione e Istruzione n. 32 del 24/01/2018 sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria, rinviando a successivo provvedimento il finanziamento dei percorsi formativi finanziabili;
- con DGR n. 2030 del 06/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso e la Direttiva per la presentazione di progetti per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con sperimentazione del sistema di formazione duale, da realizzare nel triennio 2018/2021;
- con Decreto della Direzione Formazione e Istruzione n. 31 del 24/01/2018 sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria, rinviando a successivo provvedimento il finanziamento dei percorsi formativi finanziabili;
- con DGR n. 509 del 17/04/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso e la Direttiva per la presentazione di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per l'A.F. 2018/2019 per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale;

- con Decreto della Direzione Formazione e Istruzione n.734 del 19/07/2018 sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria, rinviando a successivo provvedimento il finanziamento dei percorsi formativi finanziabili;

Rilevato che:

- le citate Direttive relative alle DGR 2029/2018 e 2030/2018 precisano che “gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati” ed inoltre che “gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di allievi formati inferiore al numero previsto a conclusione sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13.b “;

Viste:

- la DGR n. 824 dell'8/6/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso e la Direttiva per la presentazione di progetti per percorsi triennali ordinari di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, da realizzare nell'A.F. 2018/2019;
- la DGR n.823 dell'8/6/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso e la Direttiva per la presentazione di progetti per percorsi triennali ordinari di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, da realizzare da realizzare nell'A.F. 2018/2019;

Preso atto che le Direttive allegate alle citate DGR n. 823/2018 e DGR n. 824/2018 precisano che “gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati” -fatto salvo che potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo diverso interventi per la realizzazione di specifiche figure poco diffuse-, e prevedendo tuttavia che “sono autorizzati comunque all' avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2019 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 14.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale”;

Evidenziato che risulta opportuno pertanto modificare il numero minimo di allievi previsto per l'avvio in deroga dei primi anni dei percorsi triennali di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale, già approvati con i Decreti di cui sopra n. 31 e n 32 del 24/01/2018, al fine di uniformarlo al numero di iscritti previsto per il contemporaneo avvio dei primi anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale ordinari;

Ritenuto che tale modifica consenta anche un maggior contrasto alla dispersione scolastica;

Ritenuto pertanto di integrare il punto *6.a Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione* delle Direttive allegate alle DGR n. 2029/2018 e n. 2030/2018 con la seguente formulazione “Sono autorizzati comunque all' avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2019 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale”;

Precisato che ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungeranno il numero minimo, che rimane confermato a 20 allievi, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti nella nuova formulazione del punto 6.a delle Direttive alle DGR n. 2029/2017 e DGR n. 2030/2017;

Ritenuto altresì di integrare il punto *13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza* della Direttiva – Allegato B alla DGR n. 509/2018, precisando che deve intendersi pari a 10 allievi il numero minimo di allievi formati alla conclusione dell'intervento, e pertanto in presenza di un numero inferiore al numero minimo previsto, come sopra definito, alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo;

Vista la DGR n. 822/2018 al oggetto “Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019. Programmazione interventi formativi relativi alle attività precedentemente realizzate nei Centri di formazione professionale ex provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell’obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei propri Centri di Formazione Professionale”;

Rilevato che la Direttiva–Allegato B alla DGR n. 822/2018 prevede che “in considerazione dell’esigenza di diversificare l’offerta formativa presente nel territorio regionale, salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di primo anno previsti nei progetti quadro della sezione 1 (comparti vari) se riferiti alle lavorazioni del legno potranno essere autorizzati all’avvio con un numero minimo di 15 allievi ed in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati”, mentre non cita espressamente deroghe per il secondo e terzo anno;

Rilevato altresì che le tabelle previste in Direttiva –Allegato B alla DGR 822/2018 riferite ai corsi per operatore del legno da realizzarsi presso il CFP ex provinciale di Lancenigo segnalavano un numero di allievi in continuità con le annualità precedenti inferiore al numero standard previsto per i corsi della sezione comparti vari;

Ritenuto pertanto di adeguare nei corsi per operatore del legno da realizzarsi presso il CFP ex provinciale di Lancenigo il numero minimo di allievi previsto per l’avvio e la conclusione di corsi a quanto già previsto dalle DGR 753/2018 per i secondi anni e dalla DGR 752/2018 per i terzi anni per operatore del legno;

Precisato quindi che per i corsi di secondo e terzo anno per operatore del legno di cui alla DGR 822/potranno essere autorizzati all’avvio con un numero minimo di 12 allievi, e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati, in analogia ai percorsi realizzati per la stessa figura ai sensi delle DGR 753/2018 per i secondi anni e dalla DGR 752/2018 per i terzi anni;

Rilevato che le DGR n. 2029/2017, DGR n. 2030/2017 e DGR 509/2018 per il duale e DGR n. 822/2018, DGR n. 823/2018 e DGR n. 824/2018 per i corsi in modalità ordinaria, espressamente dispongono di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione delle stesse e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto dei provvedimenti;

Vista la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/16, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il numero minimo di allievi previsto per l’avvio in deroga degli interventi relativi ai primi anni dei percorsi triennali di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale, presentati in adesione alle DGR n. 2029/2018 e n. 2030/2018 al fine di uniformarlo al numero di iscritti previsto per l’avvio in deroga dei primi anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale ordinari;
3. di precisare che il numero minimo previsto per i corsi di cui alle DGR n. 2029/2018 e n. 2030/2018 viene comunque confermato in numero 20 allievi;
4. di integrare il punto 6.a. *Numero minimo di destinatari all’avvio e alla conclusione* della Direttiva - Allegato B alla DGR n. 2029 del 06/12/2017 con la seguente precisazione “Sono autorizzati comunque all’avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2019 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale”;
5. di integrare il punto 6.a. *Numero minimo di destinatari all’avvio e alla conclusione* della Direttiva - Allegato B alla DGR n. 2030 del 06/12/2017 con la seguente precisazione “Sono autorizzati comunque all’avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2019 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il

contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale”;

6. di precisare che ai primi anni dei percorsi con sperimentazione del sistema di formazione duale relativi alla DGR n.2029/2017 non si applicano le deroghe previste per il numero minimo per gli interventi formativi di primo anno relativi alle lavorazioni del legno o alle lavorazioni del marmo o comunque altre deroghe previste nella Direttiva -Allegato B alla DGR n. 824 dell’8/6/2018;
7. di integrare il punto *13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza* della Direttive – Allegato B alla DGR n. 509/2018 precisando che deve intendersi pari a 10 allievi il numero minimo di allievi formati alla conclusione dell’intervento, e pertanto in presenza di un numero inferiore al numero minimo previsto alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo;
8. di precisare che i corsi di secondo e terzo anno per operatore del legno di cui alla DGR n. 822/2018 potranno essere autorizzati all’avvio con un numero minimo di 12 allievi, e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati, in analogia ai percorsi realizzati per la stessa figura ai sensi della DGR n. 753/2018 per i secondi anni e della DGR n. 752/2018 per i terzi anni
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale nel sito istituzionale all’indirizzo: www.regione.veneto.it.

F.to Dott. Massimo Marzano Bernardi